



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2972 di data 26 luglio 2021

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

Autorizzazione all'introduzione di una variante in corso d'opera al progetto autorizzato riguardante, in particolare, la deviazione dei tratti finali delle piste da sci da discesa n. 10/8/2 denominata "Polsa" e n. 10/8/5 denominata "Montagnola", nonché lo spostamento e riqualificazione dell'area adibita a campo scuola, in Comune di Brentonico.

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

Giorgio CESTARI	Presidente f.f.
Silvio DALMASO	componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci
Luca MALESANI	componente supplente Servizio foreste
Alberto CIPRIANI	componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio
Claudio PALLAORO	componente supplente APPA – Settore qualità ambientale
Sergio BENIGNI	componente supplente Servizio prevenzione rischi
Paola VISINTAINER	componente supplente Servizio geologico
Ruggero VALENTINOTTI	componente supplente Servizio bacini montani
Elisabetta ROMAGNONI	componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette
Ermanno BERTUZZI	componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri e Antonio Nicolussi del Servizio impianti a fune e piste da sci e Guido Benedetti del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 15 aprile 2021, prot. n. 256723, con la quale la società Brentonico Ski S.r.l., con sede in Brentonico, Frazione Polsa, Piazza Polsa, 1, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'introduzione di una variante in corso d'opera al progetto riguardante, in particolare, la deviazione dei tratti finali delle piste da sci da discesa n. 10/8/2 denominata "Polsa" e n. 10/8/5 denominata "Montagnola", nonché lo spostamento e riqualificazione dell'area adibita a campo scuola, in Comune di Brentonico, autorizzato con deliberazione della Commissione di coordinamento n. 2698 di data 22 luglio 2019.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti a firma del dott. ing. Giordano Farina e del dott. ing. Ivan Veronesi, pervenuti in data 15 aprile 2021, prot. n. 256723, e la successiva documentazione integrativa a firma del dott. geol. Lino Berti, pervenuta in data 12 luglio 2021, prot. n. 497909, rappresentati nei file sotto riportati e conservati nel protocollo provinciale PiTre:

progr.	denominazione file	prot.	data
1	ELENCO_ELAVORATI.pdf	256723	15/04/2021
2	VR01_Relazione_tecnica.pdf	256723	15/04/2021
3	VT01_PLAN_VARIANTE.pdf	256723	15/04/2021
4	VT02_SEZ_POLSA_1-12.pdf	256723	15/04/2021
5	VT03_SEZ_POLSA_13-25.pdf	256723	15/04/2021
6	VT04_SEZ_CAMPO_SCUOLA.pdf	256723	15/04/2021
7	StudioCompatib_2077-signed.pdf	497909	12/07/2021
8	Allegato_C1_firmato-signed.pdf	497909	12/07/2021
9	Allegato_C2_FIRMATO.pdf	497909	12/07/2021
10	Rel_geol_2077(agg-variante_lug21)-signed.pdf	497909	12/07/2021

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede l'introduzione di una variante in corso d'opera al progetto autorizzato riguardante, in particolare, la deviazione dei tratti finali delle piste da sci da discesa denominate "Polsa" e "Montagnola", nonché lo spostamento e riqualificazione dell'area adibita a campo scuola, in Comune di Brentonico, che consiste sostanzialmente in una diversa distribuzione degli interventi di scavo e riporto previsti in origine, senza modificare le volumetrie preventivate, all'interno delle tre aree di seguito specificate:

- pista da sci denominata "Polsa":
nel tratto di pista compreso tra le sezz. 1-10 è prevista una traslazione vero l'interno della curva presente in modo da rendere più dolce e armoniosa la rampa situata in sinistra orografica con una diminuzione dell'altezza del rilevato fino ad un massimo di circa 2,2 m, nonché un restringimento delle larghezze del piano sciabile, mantenendole comunque nell'ordine dei 60 m, al fine di mitigare le pendenze della rampa ad anfiteatro del sottostante campo scuola. Le pendenze longitudinali del tracciato restano invariate.
- pista da sci denominata "Montagnola":
al fine di migliorarne la sciabilità favorendo la forza centripeta, nel tratto di pista che si sviluppa con un curvone destrorso tra le sezz. 12-19 è previsto un innalzamento di quota del bordo sinistro con un aumento dell'altezza del rilevato fino ad un massimo di circa 3,1 m, utilizzando il materiale degli interventi di riporto autorizzati ma non eseguiti nelle aree delle piste "Polsa" e campo scuola. Il posizionamento dei bordi pista resta invariato.

- area campo scuola:

premesso che l'area campo scuola in progetto prevede una doppia destinazione d'uso, le modifiche introdotte risultano le seguenti:

- nella zona dedicata a pista da sci campo scuola, situata in destra orografica, è previsto uno scavo leggermente maggiore, con un aumento di profondità massimo fino a circa 2 m, al fine di conferire al tracciato una minore pendenza longitudinale che meglio si adatta all'utenza neofita, senza comunque alterare le larghezze di progetto;
- nella zona dedicata a pista slitte, situata in sinistra orografica, è invece previsto un restringimento del tracciato fino ad un massimo di circa 27 m, con un decremento di superficie pari a circa 3.179 mq, ottenibile attraverso la limitazione degli interventi di scavo autorizzati in modo da mantenere quanto più possibile inalterato il versante esistente.

Considerato che l'intervento in oggetto interessa aree a penalità media P3 - per pericolo lito-geomorfologico della Carta di Sintesi delle Pericolosità, visto lo studio di compatibilità pervenuto al Servizio impianti a fune e piste da sci in data 12 luglio 2021 e acquisito il parere favorevole del Servizio geologico, il Servizio urbanistica e tutela del paesaggio rilascia l'autorizzazione prevista dall'articolo 16 delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale.

Il Servizio geologico ed il Servizio bacini montani hanno inoltre preso atto dei contenuti dello studio di compatibilità per quanto attiene agli interventi che ricadono in aree con penalità bassa P2 - per pericolo lito-geomorfologico e altri tipi di penalità APP - per pericolo torrentizio.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
- viste le Norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale – capo IV - (l.p. 5/2008);
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1317 di data 4 settembre 2020;
- visto l'art. 3 della l.p. 30 marzo 2021 n. 5;
- vista la deliberazione della Commissione di coordinamento n. 2698 di data 22 luglio 2019;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di dare atto che, sulla base dello studio di compatibilità allegato alla domanda e del parere positivo del Servizio geologico, riguardo ai lavori indicati in premessa il Servizio urbanistica e tutela del paesaggio, con il presente provvedimento, rilascia l'autorizzazione prevista dall'articolo 16 delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale;
2. di autorizzare la società Brentonico Ski S.r.l., con sede in Brentonico, Frazione Polsa, Piazza Polsa, 1, all'introduzione della variante in corso d'opera al progetto riguardante, in particolare, la deviazione dei tratti finali delle piste da sci da discesa n. 10/8/2 denominata "Polza" e n. 10/8/5 denominata "Montagnola", nonché lo spostamento e riqualificazione dell'area adibita a campo scuola, in Comune di Brentonico, precedentemente autorizzato con deliberazione della Commissione di coordinamento n. 2698 di data 22 luglio 2019, quale risulta dagli elaborati progettuali citati in premessa;

3. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte della ditta richiedente delle condizioni e prescrizioni tecnico-operative contenute nella citata deliberazione della Commissione di coordinamento n. 2698 di data 22 luglio 2019, nonché della seguente ulteriore prescrizione;
 - i movimenti terra potranno essere eseguiti rispettando una distanza minima di almeno 5 metri dai corsi d'acqua;
4. di stabilire che per i lavori, autorizzati con il presente atto, i termini esecutivi siano quelli stabiliti con la precedente deliberazione della Commissione di coordinamento n. 2698 di data 22 luglio 2019;
5. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
6. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio foreste ed al Servizio urbanistica e tutela del paesaggio;
7. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

AS/fr